

# Statuto

## Comitato per la Difesa dell'ospedale "Santa Maria della Pietà" di Camerino

### Articoli dello statuto

1. [Denominazione](#)
2. [Finalità del comitato](#)
3. [Costituzione](#)
4. [Formazione](#)
5. [Ordinamento interno](#)
6. [Formazione](#)
7. [Elezione Rappresentanti](#)
8. [Il consiglio di amministrazione](#)
9. [Soci](#)
10. [L'assemblea](#)
11. [Scioglimento del comitato](#)

Per tutto quanto non specificatamente previsto dal presente Statuto, si rimanda alle leggi ed ai regolamenti vigenti, ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

—

## **Art. I Denominazione**

É costituito, ai sensi dell'art. 39 e seguenti del Codice Civile, il Comitato denominato "Comitato per la Salvezza dell'Ospedale " Santa Maria della Pieta' " di Camerino di seguito nominato per brevità "Comitato".

Il Comitato è libero, spontaneo e apartitico, disciplinato dal presente Statuto nel rispetto delle leggi nazionali, regionali e locali.

## **Art. II Finalità del comitato**

Il Comitato si propone di operare in campo sociale, culturale ed istituzionale per scelte maggiormente consapevoli sul territorio in merito a:

- Salvaguardia del Presidio Ospedaliero di Camerino e suo ripristino operativo (strutture, attrezzatura e personale) alla situazione al 1 gennaio 2019.

- la tutela del diritto alla salute e accesso alle cure come diritto personale e sociale

- il coinvolgimento dei cittadini nelle scelte in sanità pubblica

Il ruolo del Comitato è quello di mettere in atto tutte le azioni possibili e ovviamente legali volte a scongiurare la chiusura da parte della Regione Marche dell'Ospedale di Camerino ed il suo ripristino alle condizioni operative ante Covid in essere al 1 gennaio 2019

Ci riconosciamo inoltre come punto di riferimento per i cittadini che vogliono presentare proposte per migliorare la qualità della sanità pubblica.

## **Art. III Costituzione**

Questo Comitato persegue la chiarezza e comprensibilità degli atti pubblici con ogni mezzo necessario, per la corretta gestione del territorio.

Il Comitato si qualifica come ente non commerciale e senza scopo di lucro e pertanto il patrimonio non potrà essere distribuito tra i soci, anche indirettamente, salvo differenti disposizioni in tema di legge.



Il Comitato si avvale prevalentemente delle attività dei propri associati, in forma volontaria, libera e gratuita. Qualora risultasse necessario, in ossequio alla realizzazione dei soli scopi istituzionali attribuire ai soci fondatori una forma di remunerazione economica ai loro esborsi, tali eventuali attribuzioni, approvate preventivamente dal consiglio di amministrazione, sarebbero regolate dalla vigente legislazione.

## **Art. IV Formazione**

Il patrimonio del Comitato è costituito da:

- contributi volontari dei soci fondatori
- contributi volontari di firmatari di petizioni o altro, simpatizzanti, di enti pubblici e privati.

L'esercizio sociale si chiude il 31 Dicembre di ogni anno.

## **Art. V Ordinamento interno**

Sono ammessi come soci le persone fisiche e/o giuridiche che condividono gli scopi del comitato.

I soci si distinguono in:

1. *fondatori*: coloro che hanno costituito il comitato sottoscrivendone l'atto costitutivo.
2. *ordinari*: iscritti che aderiscono attivamente alle azioni in genere del comitato.
3. *sostenitori*: coloro che, iscritti, condividono le finalità del comitato e contribuiscono alla crescita dello stesso.

La qualifica di socio sostenitore da diritto:

- a partecipare attivamente, su base volontaria, alla vita del comitato
- ad essere informati delle iniziative e degli eventi organizzati
- a partecipare finanziariamente, secondo la propria volontà e disponibilità, alle iniziative ed ai progetti posti in essere dal comitato

La qualifica di Socio Ordinario è subordinata ad accettazione da parte del Consiglio Direttivo (art. 7 del presente statuto), contro la cui decisione è ammesso appello all'assemblea. Ogni aspirante Socio Ordinario ha diritto di prendere visione del presente statuto e di essere informato su ogni aspetto-legale, fiscale, operativo conseguente alla sua adesione al comitato stesso.

L'iscrizione al Comitato è convalidata dalla semplice firma del Presidente o del Vicepresidente su modulo predisposto (vedi allegato A).

L'elenco dei soci del Comitato è unico, numerato progressivamente, conservato e aggiornato in copia cartacea e/o telematica, a cura del Segretario.

## **Art. VI Esclusione dal gruppo**

I soci sono tenuti impegnarsi per il raggiungimento dello scopo tenendo verso gli associati un comportamento improntato alla correttezza e al rispetto. Nei casi più gravi e su delibera motivata con la maggioranza del Consiglio Direttivo, si può procedere con l'esclusione. L'esclusione può aver luogo anche per indegnità del socio, sempre su delibera motivata dalla maggioranza del consiglio.

## **Art. VII Elezione Rappresentanti**

### **Consiglio Direttivo**

Il Comitato è amministrato da un Consiglio Direttivo (composto dai soci fondatori e da un rappresentante di ogni Comune del bacino di utenza dell'Ospedale scelti tra i soci ordinari.

ELENCO COMUNI: **Camerino- Muccia- Serravalle del Chienti- Valfornace-Pievetorina- Visso-Ussita-Fiastra-Bolognola-Castelsantangelo sul Nera- S.Severino Marche- Matelica-Castelraimondo-Esanatoglia-Belforte del Chienti-Caldarola-Fiuminata- Pioraco-Sefro--Gagliole--Montecavallo**

Il primo Consiglio Direttivo (di seguito chiamato CD) viene nominato in sede di costituzione del Comitato e rinnovato annualmente in concomitanza all'approvazione del bilancio economico. Il CD viene convocato con avviso personale tramite e-mail o SMS contenente l'ordine del giorno (a cura del Presidente).

Il CD nomina al suo interno un presidente, un vicepresidente, un tesoriere e un segretario.

### **Il Presidente**

Il Presidente ha funzione di rappresentare il comitato di fronte ai terzi, convocare il CD e l'assemblea dei soci (di seguito "assemblea"), curare l'esecuzione delle deliberazioni del CD e sorvegliare il buon andamento amministrativo del Comitato, verificare il rispetto del presente statuto, presiedere l'assemblea e il CD e, infine, di coordinare svolgimento dei lavori.

Il Presidente, in caso di urgenza può esercitare i poteri del CD, salvo ratifica di quest'ultimo alla prima riunione.

### **Il Vice Presidente**

Il Vice Presidente esercita le funzioni del Presidente in caso di sua assenza durante le convocazioni del CD e dell'assemblea o su delega dello stesso.

Il Presidente e il Vice Presidente possono delegare incarichi propri relativi ad una nomina posta in capo ai medesimi per l'espletamento di particolari compiti o incarichi anche ad un altro socio non facente parte del CDA.

### **Il Tesoriere**

Il Tesoriere ha funzione di provvedere ad eventuali pagamenti e curare la tenuta della contabilità, curare eventuali rapporti con le Banche con facoltà di procedere a depositi e prelievi. È compito del tesoriere relazionare ad ogni convoca del CD la situazione economica del Comitato e a fornire copia di tutti i documenti contabili ai membri del CD.

### **Il Segretario**

Il Segretario ha funzione di mantenere i rapporti di comunicazione con i soci, con le istituzioni, curare l'immagine del Comitato, custodire i libri sociali e più in genere una ampia funzione generale e trasversale di completamento nelle varie operazioni.

## **Art. VIII Il consiglio di amministrazione**

Il CD si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia stata fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno (nel mese di gennaio) per predisporre il bilancio economico.

Il CD è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del Comitato, eccettuati solo quelli espressamente riservati all'Assemblea dei soci dal presente Statuto. Esso procede pure alla nomina di collaboratori, rappresentanti e consulenti, valutando attentamente tali necessità a fronte di eventuali compensi da corrispondere e quindi con estrema attenzione alla possibilità finanziarie del momento. Le decisioni dovranno in ogni caso essere ratificate dall'assemblea.

La nomina a membro del CD decade automaticamente in caso di elezione della persona per qualsiasi carica politica.

Il CD può delegare specifiche attribuzioni a uno o più dei suoi componenti.

## **Art. IX Soci**

Tutti i soci regolarmente iscritti al Comitato hanno diritto di intervenire nell'assemblea. I soci ordinari possono farsi rappresentare con delega scritta esclusivamente da altri soci ordinari.

I soci sono convocati in assemblea dal CD almeno una volta all'anno entro tre mesi dall'approvazione del bilancio economico dell'esercizio precedente, mediante comunicazione scritta a ciascun socio anche in via telematica e almeno otto giorni prima della data prefissata; viene contestualmente inviato l'ordine del giorno.

## **Art. X L'assemblea**

L'assemblea è formata da tutti i soci del Comitato, hanno diritto al voto solo i soci ordinari.

L'assemblea è presieduta e coordinata dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l'assemblea provvede a nominare un coordinatore tra i presenti.

In assenza del Segretario, il coordinatore dell'assemblea provvede a nominarne temporaneamente uno.

Il coordinatore ha il compito di verificare la regolarità delle eventuali deleghe e in genere il diritto di intervento all'assemblea.

Il processo verbale delle trattazioni dell'Assemblea deve essere redatto e deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario.

L'Assemblea è validamente costituita con la sola presenza dei soci convenuti, in proprio o per delega, e delibera con la maggioranza semplice dei voti dei presenti.

## **Art. XI Scioglimento del comitato**

Lo scioglimento del Comitato è deliberato dall'assemblea con maggioranza di almeno due terzi del CD.

In tal caso l'assemblea provvede alla devoluzione del patrimonio esistente ad altra associazione con finalità analoga o a fini di pubblica utilità.